

I quaderni di **Salute Pubblica**

Per una medicina preventiva sociale collettiva umana

Giugno 2021

AMBIENTE, SALUTE E CRISI CLIMATICA

**Il diritto che c'è e quello
che dovrebbe esserci**

A cura di

Cristina Mangia

Interventi di

**Michele Carducci - Salvatore Altiero - Stefano Palmisano
Carmela Auriemma - Laura Mara - Marco Cervino - Daniela Spera**

**salute
Pubblica**
ricerca documentazione In-Formazione



Sommario

Introduzione **Cristina Mangia**

5

1. Clima e ambiente come questione di giustizia. Michele Carducci

7

1.1 *Premessa*

1.2 *Il concetto giuridico di giustizia*

1.3 *La giustizia tra concetto giuridico e acquisizioni della fisica*

1.4 *Bibliografia di approfondimento*

2. Cambiamenti climatici e migrazioni: l'effetto dei ricchi sulla Terra. Salvatore Altiero

15

2.1 *Il debito dei ricchi*

2.2 *Produrre oltre i limiti ecologici*

2.3 *Ingiustizia ambientale e disuguaglianze*

2.4 *Ingiustizia climatica, disuguaglianze, migrazioni ambientali*

2.5 *Conclusioni*

3. Limiti di emissione. Principio di precauzione. Stefano Palmisano

21

4. L'attuazione dell'Art 35 dello sblocca Italia e il ruolo dei comitati cittadini del Lazio e del Molise. Carmela Auriemma

25

5. La scienza nel processo penale. Laura Mara

31

6. Il ruolo della scienza nelle verità processuali. Marco Cervino

35

7. La corte europea come strumento di giustizia per i cittadini. Daniela Spera

39

Gli autori e le autrici

43

Salute Pubblica

47

1. Clima e ambiente come questione di giustizia

Michele Carducci

1.1 Premessa

Il tema del rapporto fra clima, ambiente e questioni di giustizia impone tre chiarimenti semantici preliminari.

a) La giustizia è una categoria inventata dagli esseri umani per separare la realtà “umana” da qualsiasi altra realtà sia “fisica” che sovranaturale (“divina” o “mitica”): ciò che accade in natura non è giusto o ingiusto, perché accade e basta; come non è giusto o ingiusto ciò che vuole un Dio o una forza mitica, in quanto superiore all’uomo.

b) Giustizia è dunque sinonimo di umano, non di altro.

c) Questa figurazione ha alimentato i contenuti tanto dell’etica (ossia le ragioni dello stare insieme tra esseri umani oltre le necessità naturali della sopravvivenza e della riproduzione) quanto del diritto (ossia le regole dello stare insieme oltre le necessità naturali della sopravvivenza e della riproduzione).

In ragione di queste figurazioni, il tema che ci occupa è inquadrato sempre in due modi:

a) nella prospettiva etica di concetti e concezioni della giustizia, da discutere, alternativamente o cumulativamente, come riparazione, commutazione, distribuzione, punizione, rimozione, retribuzione o compensazione;

b) nella prospettiva esclusivamente giuridica di analisi degli strumenti istituzionali, sostanziali e procedurali, messi a disposizione dai singoli ordinamenti per affrontare e risolvere questioni di giustizia, dove la giustizia esiste nella misura in cui è individuata e definita da norme giuridiche (si pensi, per tutti, alla formula “danno ingiusto”, che si legge nell’art. 2043 del Codice civile italiano).

I due modi di inquadramento condividono un presupposto comune. Entrambi risultano “antropogenici” e “antropocentrici”, ovvero riflettono scenari esistenziali, contemporaneamente elaborati *dall’essere* umano (in tal senso “antropogenici”) e riferiti solo *all’essere* umano (in tal senso “antropocentrici”).

Ecco perché, dal punto di vista sia etico che giuridico, la giustizia esprime la rappresentazione della realtà solo “umana”. Ne consegue che non esiste una giustizia ambientale o climatica riferita a realtà diverse da quella “umana”. Se si deve discutere di giustizia, con riguardo all’ambiente e al clima, è perché ci si riferisce agli umani. Innumerevoli documenti confermano l’assunto.

Alla fine di questo percorso, si constaterà che l’assunto è insufficiente, in quanto l’emergenza ecosistemica e climatica ha evidenziato un problema di giustizia dell’intera specie umana verso la realtà “fisica” della Terra; problema che si aggiunge alle questioni di giustizia della sola realtà “umana”, complicandole.

Ma procediamo con ordine.

Il contributo che propongo si sofferma sul punto di vista esclusivamente giuridico e istituzionale del nesso tra giustizia, ambiente e clima. Lo fa in una prospettiva storica, posizionata - ovviamente in estrema sintesi e nel rinvio alla bibliografia di approfondimento - su due livelli di osservazione:

- 1) quello dell’evoluzione del concetto giuridico di giustizia nel costituzionalismo moderno (espressione definitiva del diritto emancipato dalla realtà “divina” o “mitica”);
- 2) quello dell’influenza della fisica nella conoscenza della realtà da parte del diritto emancipato dal “divino” e dal “mito”.

1.2 Il concetto giuridico di giustizia

Nel costituzionalismo moderno, l’evoluzione del concetto giuridico di giustizia conosce quattro tappe, che percorrono la storia europea e poi mondiale tra XVIII e XX secolo.

La prima si manifesta come regolazione di rapporti tra individui e individui e cose, al cui interno la giustizia coincide praticamente con le funzioni commutative e punitive del diritto civile e penale nel conflitto tra individui e con lo Stato. Questa tappa percorre il secolo delle rivoluzioni liberali da fine Settecento a tutto l’Ottocento. Durante questo periodo, le questioni di giustizia si arrestano alla dimensione procedurale della soluzione di controversie intersoggettive, indifferenti alle condizioni concrete e sostanziali delle persone coinvolte. Si tratta, in pratica, di una giustizia conservativa

della realtà “umana”.

La seconda tappa emerge dall’inserimento, nelle Costituzioni del primo Novecento (da quella messicana del 1917 a quelle sovietiche fino alla Costituzione di Weimar del 1919), di idee di giustizia, definite non più in termini solo commutativi ma anche retributivi, distributivi e sociali, da concretizzare sulla base di decisioni affidate al consenso maggioritario dei deliberanti. In questa seconda dimensione, la giustizia diventa un elemento politico di trasformazione della realtà “umana”, collocato dentro una visione comunitaria della democrazia, praticata come volontà della maggioranza. Il suo perseguimento retributivo e distributivo presuppone che qualsiasi essere umano non sia semplicemente un individuo, bensì un soggetto storicamente situato all’interno di legami materiali, culturali, religiosi e politici, che ne condizionano l’esistenza. Per tale ragione, questo tipo di giustizia giuridica non è affatto indifferente alla realtà “umana”; non si limita alle soluzioni procedurali dei conflitti, ma preordina obiettivi sostanziali appunto di trasformazione sociale. La trasformazione sociale, tuttavia, non è di per sé risolutiva di qualsiasi questione di giustizia. E, alla prova dei fatti, essa risulterà parziale e discriminatoria, dato che la sua realizzazione, affidata alla deliberazione maggioritaria, non potrà che considerare sbagliato, intollerabile o non meritevole di considerazione tutto ciò che non coinciderà con la volontà maggioritaria di cambiamento (dal dissenso politico alle esistenze minoritarie di qualsiasi contenuto). Ecco perché questo genere di giustizia, per quanto costruito su connotati non solo procedurali, non ha garantito uguaglianza sostanziale per tutti e pluralismo inclusivo di tutti.

La terza tappa fa tesoro dei limiti e delle contraddizioni delle precedenti due esperienze e vede proprio nella Costituzione italiana del 1948 il suo atto di nascita. Le questioni giuridiche di giustizia non si riducono né alla dimensione procedurale delle controversie intersoggettive né alla politicizzazione maggioritaria di contenuti e fini sostanziali. La Costituzione ha il compito di individuare plurimi strumenti operativi, funzionali alla realtà “umana”. In pratica, la giustizia non coincide con una volontà politica o un procedimento giuridico; coincide con un metodo sociale, diffuso in tutti i contesti di vita e azione, volto a rimuovere diseguaglianze e discriminazioni quotidiane, indipendentemente dal fine perseguito. Di

riflesso, la funzione trasformativa della realtà “umana” è attribuita non più alla deliberazione maggioritaria, bensì al pluralismo della società nelle sue molteplici formazioni intermedie (partiti, sindacati, associazioni, scuola, università ecc...): si converte, come si dirà mutuando il gergo costituzionale angloamericano, in trasformazione “contromaggioritaria” (dal basso delle plurime espressioni sociali invece che dall’alto delle deliberazioni democratiche maggioritarie). Gli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione italiana ne racchiudono la sintesi.

L’ultima tappa è scandita dalla svolta neoliberale, fondamento della c.d. globalizzazione della fine del XX secolo. La realtà “umana” viene de-politicizzata e de-socializzata, per essere tradotta in mercato. È il mercato a dispensare giustizia, sotto forma di pari opportunità individuali di accesso *al* mercato e di pari trattamento individuale *all’interno* del mercato. Si passa dal pluralismo delle formazioni intermedie in concorso nell’eliminare ingiustizie quotidiane al primato della pluralità di individui, posti in quotidiana concorrenza fra loro. Di riflesso, la giustizia arretra a questione di bilanciamento di interessi e diritti, appunto in concorrenza. Nonostante il dinamismo dello scenario concorrenziale, la giustizia attraverso il mercato torna ad essere nuovamente conservativa della realtà “umana”. Non a caso, con essa, il vocabolo sociale novecentesco della “trasformazione” cede il passo alla formula aziendale della “innovazione”.

Il mondo attuale, quello che legittimiamo con il “concetto-ameba” della *Governance*, funziona così.

Del resto, queste quattro tappe si sono succedute nel tempo, senza l’estinzione cronologica delle prime rispetto alle ultime. Ancora oggi si riscontrano ordinamenti fermi alla prima o seconda tappa invece che alla terza. Inoltre, l’ultima tappa, proprio perché appiattita sul mercato e gli individui, di fatto convive, ancorché conflittualmente, con le altre.

Questo panorama abilita alle seguenti conclusioni:

- a) rende evidente quanto il tema del rapporto fra giustizia, ambiente e clima necessiti di contestualizzazioni e comparazioni giuridiche e istituzionali, ben più complesse del solo inquadramento etico;
- b) conferma che il tema della giustizia è riferito esclusivamente alla realtà “umana”;
- c) attesta l’appiattimento contemporaneo della realtà “umana” al mercato.

1.3 La giustizia tra concetto giuridico e acquisizioni della fisica

Si è già detto, tuttavia, che i due modi di inquadramento - etico e giuridico - detengono un elemento comune: la matrice “antropogenica” e la proiezione “antropocentrica” del concetto stesso di giustizia. Giustizia e ingiustizia sono temi della realtà “umana”. Non esisterebbe una realtà “non umana” (naturale o divina) di giustizia.

Come si spiega questa figurazione? Essa riscontra un proprio fondamento scientifico? In pratica, esiste una giustizia/ingiustizia “oltre” la realtà “umana”?

Queste domande sono tanto disarmanti quanto ineludibili, perché, se davvero ci vogliamo interrogare sulla giustizia e su tutto ciò che è intorno alla realtà “umana” - quello che chiamiamo “ambiente” - qualche domanda e qualche risposta ce la dobbiamo pur dare sull’ “intorno”. Tra l’altro, alle accennate domande l’umanità ha sempre reagito, e reagisce ancora oggi, ricercando risposte. E tale ricerca è sfociata, nel corso della storia, in due alternative:

a) quella della fede in qualcosa di sovrannaturale (la realtà “divina” o “mitica”);

b) quella della conoscenza fisica del mondo (la realtà “fisica”).

Da questa alternativa il diritto è stato costantemente influenzato. Il diritto occidentale, nelle sue varianti di *Common Law* e *Civil Law*, si è progressivamente emancipato dalla ricerca della realtà “divina” e “mitica”, per individuare risposte alle questioni di giustizia attraverso la conoscenza della realtà “fisica”. Ma ancora oggi vigono e agiscono diritti “religiosi”, come l’Islam, la tradizione talmudica e il diritto hindú, dove il sovrannaturale è comunque preponderante.

Il dato è dunque importante, giacché aggiunge un ulteriore tassello al mosaico cognitivo del nostro tema. Lo si può rendere nuovamente con una domanda: l’inquadramento del rapporto tra giustizia, ambiente e clima può prescindere dalla realtà “fisica” e dalla sua conoscenza?

Per rispondere a tale domanda, si deve richiamare un ulteriore passaggio storico. Il diritto è un’invenzione umana che origina dall’esperienza della stanzialità, inaugurata dalla “scoperta” della combustione. La combustione è un problema per qualsiasi essere vivente (brucia la flora e fa fuggire la

fauna), ma non per l'uomo. Per l'essere umano, essa si è tramutata in una straordinaria opportunità giuridica. Infatti, stare intorno al fuoco ha consentito di fermarsi in un luogo, delimitare confini, organizzarsi stabilmente attraverso regole differenti da altri spazi. Dal fuoco nasce l'invenzione della realtà "umana". Se ancora oggi evochiamo la metafora del "focolare domestico" è per questo originario imprinting dell'umanità. Esiste, pertanto, un legame genetico fra diritto e processi energetici antropogenici. Originariamente essi apparivano inspiegabili, quindi misteriosi e per questo concepiti come appartenenti alla realtà "divina" o "mitica". Nel tempo, sono risultati non solo più conoscibili e conosciuti ma addirittura replicabili attraverso la fisica. In questo percorso, sono stati tematizzati dal diritto stesso in base al suo grado di accettazione della conoscenza della realtà "fisica" rispetto a quella "divina" o "mitica".

Come accennato, l'unico diritto che lo ha fatto è stato quello occidentale, da cui è scaturito il costituzionalismo con le sue declinazioni di giustizia. Solo esso, pertanto, si è aperto alla conoscenza della realtà "fisica". L'apertura, però, è avvenuta in modo parziale, perché quel diritto si è comunque arrestato alle acquisizioni della sola fisica newtoniana.

Ancora oggi, qualsiasi norma giuridica e costituzionale immagina la realtà "fisica" come un insieme di regolarità deterministiche, prevedibili e meccaniche, dove le cose sono cose, la materia è materia, lo spirito è spirito, il tempo è tempo, dove ogni oggetto esterno alla percezione umana occupa un unico luogo e si muove a velocità calcolabile, dove l'essere umano è in grado di spiegare tutto dimostrando che dalle cause si possano prevedere gli effetti e dagli effetti risalire alle cause, dove l' "ambiente" consiste nella somma aritmetica di tutto. Questo ordine presupposto dalla fisica newtoniana non solleva interrogativi di giustizia. Ecco allora che il diritto può occuparsi della giustizia come problema della sola realtà "umana", rassicurato dalla conoscenza della realtà "fisica" offerta dal dispositivo newtoniano.

Tra Otto e Novecento, termodinamica e fisica quantistica hanno smentito questa serenità giuridica, svelando la condizione instabile e caotica della realtà, tutt'altro che antropocentrica, prevedibile e programmabile. Come scrisse provocatoriamente Paul Feyerabend, con la fisica del Novecento si riapre il capitolo del mistero, che il diritto secolarizzato si era convinto di

aver completamente chiuso.

Il diritto si è accorto della novità solo da poco, da quando la plateale crisi ecologica e climatica ha smascherato il dramma della realtà “fisica”. E tutti noi siamo dentro questo dramma fino al collo.

Il dramma, però, non è solo “umano”. Alle questioni di giustizia della realtà “umana”, la realtà “fisica” aggiunge il capitolo finale, risolutivo. In esso, l’attore principale transita dall’essere umano al pianeta Terra, il soggetto reale e “fisico” totalmente ignorato dalle teorie e pratiche umane della giustizia. Con un simile attore non è possibile fare i conti ragionando di giustizia della realtà “umana”. La stabilità climatica e la continuità ecosistemica non dipendono da come il debito umano verso la Terra sarà “giustamente” ripartito tra i singoli individui della realtà “umana”. Dipenderanno esclusivamente dal saldo della specie umana verso la realtà “fisica” planetaria.

È questa la priorità. Le conoscenze che ormai si detengono sul superamento dei *Planetary Boundaries*, i *Tipping Point*, il *deficit* ecologico, l’impronta di carbonio, il punto di Crossover dell’antropomassa sulla biomassa ecc..., stanno lì a ricordarcelo.

Non era mai successo prima, anche perché, di giustizia di specie, il diritto occidentale non si è mai occupato.

La novità rende ora lo scenario miseramente triste e affida a tutti noi due domande finali: come rendere giustizia verso la Terra nella realtà “fisica” della specie umana, quando i componenti di quella specie hanno prodotto e alimentato, all’interno della loro realtà “umana”, problemi di ingiustizia? Potrà il perseguimento della giustizia della specie umana verso la Terra rimediare anche alle ingiustizie tra gli umani?

Non mancano tentativi di risposta a queste domande, ma nessuno di essi rassicura sul futuro. Cito, per tutti, il più ardito, recentemente proposto da un gruppo di ricerca dell’Università di Leeds. Sono state messe a confronto le realtà “umane” di ingiustizia del mondo, quelle scandite dai 17 SDGs di Agenda 2030 dell’ONU, con la realtà “fisica” del superamento dei *Planetary Boundaries*. La comparazione denuncia disallineamenti tra ragioni di giustizia umana e condizioni planetarie di ingiustizia della specie umana verso la Terra, difficilmente regolabili dal diritto.

La spiegazione più chiara di questi disallineamenti è stata fornita da Mark

Fisher: «Anziché affermare che ognuno – vale a dire ogni uno – di noi è responsabile per i cambiamenti climatici e che tutti dobbiamo fare la nostra parte, sarebbe più appropriato dire che nessuno lo è, e questo è il problema. La causa della catastrofe è una struttura impersonale che, nonostante sia capace di produrre effetti di tutti i tipi, non è un soggetto capace di esercitare responsabilità. Il soggetto che servirebbe – un soggetto collettivo – non esiste». Ecco il punto. L'inesistenza del “soggetto collettivo” non riflette un dato della realtà “fisica”. Nel mondo “fisico”, la responsabilità del “soggetto collettivo” è arcinota: è la specie umana. Al contrario, l'assenza di imputazione della responsabilità va ricercata nella realtà “umana”, al cui interno il diritto, con le sue categorie della giustizia ferme alla fisica newtoniana, ha chiuso gli occhi di fronte alla complessità caotica del mondo.

1.4 Bibliografia di approfondimento

Un classico italiano sulla categoria giuridica della giustizia come definizione normativa è F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli 1964.

Sul tema della giustizia nella distinzione tra ambiente e clima, si rinvia a M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica*, in *DPCE online*, 2, 2020, 1345-1369.

Sulla declinazione neoliberale della giustizia come mercato, si v. P. Dardot, C. Laval, *La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista*, trad. it., DeriveApprodi, Roma 2013. Sui “concetti-ameba”, si v. U. Pörksen, *Parole di plastica. La neolingua di una dittatura internazionale*, trad. it., Textus, L'Aquila 2011.

Sulle evoluzioni mitiche e scientifiche delle parole riferite alla natura e al mondo fisico, si v. A. Angelini, A. Re, *Parole, simboli e miti della natura*, Qanat, Palermo 2012.

Sul legame storico tra categorie giuridiche, mitologia e teologia, si v. R. Wiethölter, *Le formule magiche della scienza giuridica*, trad. it., Laterza, Bari 1975.

Sulle concezioni dell'ambiente nelle tradizioni giuridiche a contenuto religioso, si v. K. Golser (a cura), *Religioni ed ecologia. La responsabilità verso il creato nelle grandi religioni*, EDB, Bologna 1995.

Sull'origine del diritto nel governo umano della combustione, si v. J. Goudsblom, *Storia del fuoco. Dalla preistoria ai nostri giorni*, trad. it., Donzelli, Roma 2008.

Sul rapporto tra regole giuridiche e processi umani di produzione energetica, si v. V. Smil, *Energia e civiltà. Una storia*, trad. it., Hoepli, Milano 2021.

Sul tema della volontà umana rispetto alla realtà, si v. M. De Caro, *Realtà*, Bollati Boringhieri, Torino 2020.

Sui disallineamenti tra concezioni antropocentriche della convivenza umana e nuove frontiere della fisica, si v. B. Labatut, *Quando abbiamo smesso di capire il mondo*, trad. it., Adelphi, Milano 2021.

Il testo di Paul Feyerabend è l'opera postuma *Philosophie de la nature*, trad. fr., Le Seuil, Paris 2014.

Sulle disfunzionalità del diritto nelle questioni di ingiustizia della specie umana verso il sistema Terra, si v. L.J. Kotzé, R.E. Kim, *Earth System Law: The Juridical Dimensions of Earth System Governance*, 1 *Earth System Governance*, 2019, 1-12.

Il progetto dell'Università di Leeds si intitola *A Good Life For All Within Planetary Boundaries*, 2020 (<https://goodlife.leeds.ac.uk/>).

Il libro di Mark Fisher è *Realismo capitalista*, trad. it., Produzioni Nero, Roma 2018.